



FLC CGIL
Ravenna
*federazione lavoratori
della CONOSCENZA*

... in primo piano

Rassegna di notizie a cura
della FLC CGIL di Ravenna



n. 136 del 1/06/2016

PERSONALE ATA: autorizzata la proroga dei contratti di supplenza fino al 31 agosto

Ora si proceda senza indugio con le immissioni in ruolo per il 2015/2016 e 2016/2017. La FLC CGIL continuerà a battersi affinché tutti i posti liberi sul turn over siano dati a ruolo.

Il Ministero con la [nota 15307 del 31 maggio 2016](#) ha dato indicazione ai propri Uffici Scolastici Regionali per procedere con le proroghe fino al 31 agosto dei contratti di supplenza del personale ATA conferiti su posti in organico di diritto, dal momento che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha comunicato che non vi sono elementi ostativi connessi con le procedure di mobilità intercompartimentale.

La nota MIUR precisa, inoltre, che per quanto riguarda le supplenze sui posti non vacanti, ma disponibili, i contratti potranno essere prorogati a norma del Regolamento delle supplenze DM 430/2000, confermando le stesse modalità dei precedenti anni scolastici.

Inoltre, la nota ministeriale invita gli Uffici scolastici regionali a fornire le necessarie indicazioni ai dirigenti scolastici per prorogare i contratti. Riteniamo che tutto ciò si riferisca essenzialmente al fatto che solo gli uffici territoriali conoscono quali erano i posti originariamente previsti al 31 agosto e al 30 giugno in ciascuna scuola. Pertanto, in caso di più supplenti tutti fino al 30 giugno nella stessa scuola, le proroghe in automatico sui posti al 31 agosto dovranno avvenire nel rispetto del tipo di graduatoria dalla quale sono stati assunti i supplenti e della posizione occupata nella stessa.

Finalmente siamo arrivati a raggiungere il risultato atteso della trasformazione dei contratti. Ora è tempo di fare i conti anche con le immissioni in ruolo sul turn over: i posti liberi per i ruoli sono circa 10.000 e devono essere tutti ricoperti, senza se e senza ma.

L'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE alla luce del Jobs Act

Le nuove misure a sostegno del reddito in caso di disoccupazione involontaria del lavoratore riassunte in una guida.

La legge 183 del 10 dicembre 2014 - "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro" - nel dettare le linee guida per la riforma del sistema degli ammortizzatori sociali distingue nettamente, fra le misure destinate ad assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia

contributiva dei lavoratori e le misure intese a salvaguardare i livelli occupazionali a fronti di particolari

eventi o crisi aziendali sia di breve che di lunga durata.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs 22 del 4 marzo 2015 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" entrato a regime il 1 maggio del 2015 è stata istituita una indennità mensile di disoccupazione, denominata "Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI)", avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Una serie di misure, quindi, a sostegno del reddito che vanno lette e viste alla luce del successivo D.Lgs 150/2015 che ha istituito l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) chiamata a coordinare la Rete Nazionale delle politiche attive. Le precedenti misure di integrazione salariale che spettavano ai lavoratori assicurati contro la disoccupazione - l'Assicurazione sociale per l'Impiego (cd. Aspi) e la Mini Aspi introdotte con la l. 92/2012 cd. riforma Fornero – sono state pertanto sostituite dalla nuova disciplina ossia dalla NASPI. Sono destinatari della NASPI i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ivi compresi gli apprendisti; i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

Per i lavoratori in collaborazione coordinata e continuativa (esclusi gli amministratori e i sindaci) iscritti alla gestione separata dell'INPS, compresi quelli in forza presso le pubbliche amministrazioni, che hanno perduto involontariamente l'occupazione, è stata introdotta in via sperimentale la DIS-COLL. Inizialmente tale misura era relativa ai casi di disoccupazione involontaria verificatisi dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015. Successivamente è stata prorogata dalla legge di stabilità anche per il 2016 nel limite di 54 milioni di euro e nel 2017 per 24 milioni di euro.

La [guida](http://www.flcgil.it/files/pdf/20160531/scheda-flc-cgil-nuove-prestazioni-per-la-disoccupazione-previste-dal-jobs-act.pdf) che troverete al seguente link <http://www.flcgil.it/files/pdf/20160531/scheda-flc-cgil-nuove-prestazioni-per-la-disoccupazione-previste-dal-jobs-act.pdf>

si occupa della NASPI nei suoi vari aspetti, ivi compreso l'Assegno di ricollocazione e l'ASDI (assegno di disoccupazione), e della DIS-COLL ovvero dell'indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi.

PER L'AFFISSIONE ALL'ALBO SINDACALE